

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA

RICORSO IN RIASSUNZIONE

Nell'interesse di **Maria Elena Pinna**, [REDACTED]  
[REDACTED], rappresentata e difesa, congiuntamente e  
disgiuntamente, giusta procura speciale alle liti resa in calce al presente ricorso, dagli avv.ti Mauro  
Schirra (c.f. SCHMRA89S27E004U) e Cinzia Mazza (c.f. MZZCNZ88R44B354B) del Foro di  
Cagliari, elettivamente domiciliata al domicilio digitale eletto corrispondente agli indirizzi pec  
iscritti nel Reginde: [studiolegaleschirra@pec.it](mailto:studiolegaleschirra@pec.it) e [cinzia.mazza@pec.it](mailto:cinzia.mazza@pec.it), (tutte le comunicazioni  
potranno essere effettuate ai predetti indirizzi pec e fax 070653935);

- RICORRENTE -

CONTRO

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, c.f. 80185250588, in persona del  
Ministro *pro tempore* - **Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Direzione Generale, Ufficio  
Terzo**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi  
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, con sede in Cagliari nella via Dante n. 23/25  
che li rappresenta e difende *ex lege*;

- RESISTENTE -

E NEI CONFRONTI DI

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

- CONTROINTERESSATI -

PER L'ANNULLAMENTO

*previa adozione di idonee misure cautelari*

*(compresa la sospensione, il remand o altra misura atipica idonea)*

- del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale  
per la Sardegna, dott. Francesco Feliziani, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del  
concorso indetto con D.D. n. 498 del 28.4.2020, come modificato con ss.mm.ii., per i posti comuni  
della scuola primaria per la Regione Sardegna, denominato *m\_pi.AOODRSA.REGISTRO  
UFFICIALE(U).0023500.28-10-2022* (doc. 1), nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un  
punteggio minore rispetto a quello effettivamente a lei spettante sulla scorta dei titoli non valutati;

- nonché della graduatoria allegata denominata *Graduatoria primaria posto comune-signed* (doc.  
1 bis), nella parte in cui attribuiscono alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello  
effettivamente a lei spettante sulla scorta dei titoli non valutati;

- nonché del provvedimento di Chiarimenti sul punteggio attribuito per i titoli posseduti dai  
candidati – primaria posti comuni denominato *m\_pi.AOODRSA.REGISTRO  
UFFICIALE(U).0023588.28-10-2022* del 28.10.2022 (doc. 2), nella parte in cui attribuisce alla

ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente a lei spettante sulla scorta dei titoli non valutati;

- per quanto di ragione e ove occorresse, in via mediata, del bando “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria. (Decreto n. 498)*” (doc. 3) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28.4.2020, ove mai fosse interpretabile nel senso di legittimare l’operato dell’amministrazione e, quindi, nel senso di precludere l’assunzione e/o il collocamento all’interno della graduatoria di merito alla ricorrente con un punteggio superiore;

- per quanto di ragione e ove occorresse di tutte le comunicazioni pubblicate a sistema inerenti la procedura, laddove lesive in relazione alla procedura concorsuale;

- nonché dei verbali e di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, attinenti alla valutazione titoli, di data ed estremi ignoti, di parte ricorrente;

- nonché di tutti i contratti nelle more stipulati con altri aspiranti partecipanti alla procedura, precedenti la posizione del ricorrente in graduatoria, non conosciuti;

- per quanto di ragione di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche interno non conosciuto;

\*\*\*

#### SINTESI DEI MOTIVI DEL RICORSO

**I. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST.; ARTT. 3, 6, 9, 10 L. 7 AGOSTO 1990, N. 241; VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DELL’ART. 12, COMMA 1 E 2, DEL BANDO, VIOLAZIONE DELL’ART. 10 E 11 DEL D.M. 325 DEL 05.11.2021 E DELL’ALL. B PUNTO “B.9” (“Punteggio per i titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso”) AL D.M. 325 DEL 05.11.2021; ECCESSO DI POTERE: FALSA APPLICAZIONE DEL PRESUPPOSTO - MOTIVAZIONE ERRATA, ILLOGICA, IRRAGIONEVOLE -CONTRADDITTORIETÀ FRA PIÙ ATTI - IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ TRA BANDO E GRADUATORIA E ATTO DI CHIARIMENTI – TRAVISAMENTO.**

La graduatoria definitiva gravata (doc. 1 bis), gli atti di approvazione della graduatoria (doc. 1), nonché la nota di chiarimenti (doc. 2), sono illegittimi in quanto non tengono conto di ulteriori titoli posseduti dalla ricorrente (ossia **la Laurea Triennale correttamente posseduta e dichiarata dalla medesima e non valutata dall’amministrazione**).

Ma procediamo con ordine.

La domanda di concorso doveva essere compilata in modalità telematica.

Per la compilazione la ricorrente doveva riempire delle caselline contenenti rispettivamente i “*dati anagrafici*”, il “*tipo di insegnamento e i titoli di accesso*”, l’eventuale possesso di “*Laurea triennale o diploma accademico di I livello, non altrimenti valutati e che non abbiano costituito*

titolo di accesso ai titoli di cui ai punti B.2, B.3, B.4, B.5, (B.9)”, la parte relativa al “Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto per cui si procede alla valutazione, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione. L’insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei paesi U.E. è valutato ove riconducibile alla specificità del posto. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.124. (C.1)”, l’eventuale possesso di “titoli di precedenza”, di “titoli di riserva”, eventuali “altre dichiarazioni”.

Come previsto dall’art. 7, comma 4, del Decreto Ministeriale n. 325 del 5 novembre 2021 (doc. 6), recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, **per la valutazione delle prove e dei titoli posseduti dai candidati al concorso de quo “La commissione (avrebbe dovuto assegnare) ai titoli culturali e professionali di cui all’articolo 10 del presente decreto un punteggio massimo complessivo di 50 punti.”.** L’art. 10 del Decreto in commento dispone espressamente che “L’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, identifica i titoli di accesso, i titoli professionali, culturali e di servizio valutabili nelle procedure concorsuali, per titoli ed esami, a posti per il reclutamento del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia e primaria, unitamente alla ripartizione dei relativi punteggi.”.

Vi era poi l’ulteriore sezione che la commissione doveva valutare, nella quale i concorrenti dovevano indicare i titoli non altrimenti valutati e che non avessero costituito titolo di accesso ai titoli di cui ai punti B.2, B.3, B.4, B.5 (B.9) denominata “Laurea triennale o diploma accademico di I livello, non altrimenti valutati e che non abbiano costituito titolo di accesso ai titoli di cui ai punti B.2, B.3, B.4, B.5 (B.9)”.

L’odierna ricorrente ha proceduto alla compilazione inserendo la seguente dicitura: “**Laurea triennale o Diploma accademico di I livello**”.

**Ha dunque documentato il possesso del titolo come richiesto dal bando.**

Per il predetto titolo, l’Allegato B al D.M. n. 325 del 05.11.2021 (doc. 6 bis), recante “Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, adottata ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 prevedesse”, prevede, al punto B.9, l’attribuzione di un punteggio **pari a 3,75** per il possesso di “**Laurea triennale o**

*diploma accademico di I livello, non altrimenti valutati e che non abbiano costituito titolo di accesso ai titoli di cui ai punti B.2, B.3, B.4, B.5 (per ciascun titolo)”.*

È evidente quindi che **la previsione del bando non impone l'indicazione di ulteriori specificazioni, ma unicamente l'indicazione del possesso della laurea senza richiedere il dettaglio della classe di laurea medesima e quindi della sua denominazione.**

**Ciò anche perché qualunque ulteriore laurea posseduta avrebbe comportato (a prescindere da quale essa fosse) la determinazione dello stesso punteggio.**

Nonostante le chiarissime previsioni del Decreto e dell'allegato B (docc. **6 e 6 bis**), con cui l'amministrazione si era auto-vincolata alle modalità di attribuzione dei punteggi, in data 28 ottobre 2022, con avviso prot. n. 0023588, il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Direzione Generale, Ufficio III, ha, a posteriori, con la nota di chiarimenti impugnata, pubblicata sul proprio sito istituzionale, ha stabilito che: *“A seguito delle numerose richieste di chiarimenti e segnalazioni di presunte erroneità trasmesse a questo ufficio da parte di vari candidati in merito ad asserite erroneità dai medesimi riscontrate nell'attribuzione del punteggio spettante per i titoli posseduti, si precisa che: - i titoli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui agli articoli 7 comma 4 e 10 del decreto ministeriale n. 325 del 2021 sono unicamente quelli correttamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso di cui trattasi, non essendo giuridicamente ammissibile alcuna successiva integrazione o aggiunta di titoli ulteriori, pur se anteriormente conseguiti; - non sono stati valutati i titoli dichiarati in una sezione della domanda diversa da quella pertinente e corrispondente a quanto previsto dall'allegato B al decreto ministeriale anzidetto. Per tal ragione, taluni candidati non hanno potuto vedersi riconosciuto il punteggio relativo a servizi dichiarati esclusivamente nelle note e non già valorizzando l'apposita sezione della domanda che lo richiedeva (è il caso del servizio svolto presso scuole paritarie, non valutabile); - non si è inoltre potuto procedere alla valutazione di titoli di studio ulteriori, frequentemente dichiarati dai candidati, ove non correttamente individuati. Più specificamente, l'errore non di rado riscontrato attiene al mancato inserimento della denominazione della laurea, limitandosi per esempio il candidato a dichiarare, pur nella sezione corretta, di essere in possesso di una “laurea triennale o diploma accademico di primo livello” e omettendo tuttavia di compilare l'ulteriore indicazione sottostante che la domanda richiedeva. Al fine di chiarire ogni dubbio, si precisa anche che non si procederà ad alcuna correzione degli errori del tipo di quelli fin qui rappresentati, atteso che ciò apparirebbe contrastante con il generale principio di autoreponsabilità e parità di trattamento tra i candidati di una procedura concorsuale, oltre a comportare un non trascurabile e non giustificabile aggravamento dell'attività dell'amministrazione.” (doc. 2).*

Si eccepisce pertanto la violazione delle regole sull'interpretazione delle clausole del bando, giacché **la ricorrente è stata illegittimamente collocata nella graduatoria di merito** (cfr. graduatoria di merito impugnata - doc. **1 bis**) **al posto n. 149, con un punteggio pari a 188,25,**

avendo l'amministrazione obliterato ingiustamente l'attribuzione di 3,75 punti, che le avrebbero fatto conseguire 192 punti e una migliore collocazione in graduatoria.

La lesione della posizione giuridica della ricorrente discende dalla differente posizione all'interno della graduatoria definitiva di merito, la quale non tiene conto della ulteriore laurea da lei posseduta, nonché dalla mancata instaurazione del soccorso istruttorio, come si dirà infra.

La lesione è lampante se si osserva che - **mentre per le sezioni B.2, B.3, B.4 e B.5** dell'Allegato B al D.M. n. 325 del 05.11.2021 **la precisazione della denominazione del corso di laurea era esplicitamente imposta dal bando** [letteralmente il bando in tal senso prevedeva che "*B.2 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale **costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese** (si valuta un solo titolo) Punti 7,50; B.3 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o diploma ISEF **costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-48 e A-49 per scienze motorie** (si valuta un solo titolo) Punti 7,50; B.4 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale; diploma accademico di II livello o diploma di conservatorio **costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-29, A-30, A-55 e A-56 di ambito musicale** (si valuta un solo titolo) Punti 7,50; B.5 Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, non altrimenti valutati (per ciascun titolo) Punti 5"] – invece, **con riferimento alla sezione B.9** dell'Allegato B al D.M. n. 325 del 05.11.2021 lo stesso non richiedeva, ai fini dell'attribuzione del punteggio, alcuna ulteriore specificazione.*

Segnatamente la *lex specialis* e la dicitura contenuta nella griglia telematica da compilare imponevano solamente l'indicazione del possesso della **Laurea triennale o Diploma accademico di I livello** "*non altrimenti valutati e che non abbiano costituito titolo di accesso di cui ai punti B.2, B.3, B.4 e B.5*".

A parere di chi scrive si evince *ictu oculi* e senza particolari sforzi ermeneutici la differenza terminologica utilizzata dal Ministero che **in un caso** ha espressamente imposto delle specificazioni relativamente alla classe di laurea e **in un secondo caso** (quello che ha penalizzato la ricorrente) non ha imposto ulteriori specificazioni così fuorviando i candidati nella compilazione della domanda.

Si vede subito quindi che la ricorrente non ha omesso di dichiarare il possesso di titoli da valutare, ma li ha dichiarati correttamente utilizzando perfino la dicitura espressamente richiesta dalla *lex specialis*, tanto più che lo stesso bando era chiarissimo e non imponeva ulteriori specificazioni.

Devono quindi trovare applicazione i consolidati principi ermeneutici a cui è vincolata l'amministrazione nella applicazione dei bandi: "*L'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando "de quo", soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, perché gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che*

*impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative.*

*La dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori e preclude ogni estensione analogica intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l'affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l'esigenza della più ampia partecipazione; mentre invece le ragioni immanenti, di matrice euromunitaria, di garanzia della concorrenza che presiedono al settore delle commesse pubbliche vogliono favorire la massima partecipazione delle imprese alla selezione, perché attraverso la massima partecipazione è raggiungibile il miglior risultato non solo per il mercato in sé, ma per la stessa amministrazione appaltante.*

*Invero, le regole della lex specialis di gara vincolano sia i concorrenti, sia la stessa amministrazione, che non conserva margini di discrezionalità nel dar loro concreta attuazione. Il rigore formale che caratterizza la disciplina delle procedure di gara risponde, per un verso, ad esigenze pratiche di certezza e speditezza, e per altro verso alla necessità di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa, inclusa la parità di condizioni tra i concorrenti". (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2017, n. 4307)*

Il ragionamento svolto finora è anche coerente col fatto che qualunque altra laurea (posseduta), a prescindere da quale essa fosse, avrebbe comunque determinato l'attribuzione del medesimo punteggio, ossia 3,75 punti.

Il discorso è ancora più evidente a maggior ragione se si considera che le dichiarazioni rese dai candidati dovevano essere rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, "**TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**".

Numero di protocollo:

m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0897607.01-07-2020

Concorso Ordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO ORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE DOCENTE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA SU POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO  
D.D. 1236 08/08/2019

## DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

### AVVERTENZE

La compilazione della presente istanza avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, "**TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**".

In particolare:

- i dati riportati dal dipendente assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il dipendente che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità;
- i dati richiesti sono acquisiti ai sensi dell'art. 46, sono strettamente funzionali all'espletamento della presente procedura amministrativa e verranno trattati ai sensi e con le garanzie di cui agli articoli 6 e 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dell'art. 7 del D.Lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

\*

**II. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST.; ARTT. 3, 6, 9, 10 L. 7 AGOSTO 1990, N. 241; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DELL'ART. 12,**

**COMMA 4, DEL BANDO; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.M. 325 DEL 05.11.2021 E DELL'ALL. B PUNTO "B.9" ("Punteggio per i titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso") AL D.M. 325 DEL 05.11.2021; ECCESSO DI POTERE: FALSA APPLICAZIONE DEL PRESUPPOSTO - MOTIVAZIONE ERRATA, ILLOGICA, IRRAGIONEVOLE - CONTRADDITTORIETÀ FRA PIÙ ATTI - IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ TRA BANDO E GRADUATORIA E ATTO DI CHIARIMENTI – TRAVISAMENTO.**

In ogni caso, anche nel denegato caso in cui si volesse affermare che la *lex specialis* si prestasse ad una qualche ambiguità terminologica (e non è questo il caso), **l'amministrazione non ha comunque ragione**, tanto più che è lo stesso bando a prevedere l'operatività del soccorso istruttorio: *"4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge."* (cfr. art. 12 del bando, pag. 12 – doc. 3).

Deve, **anche per il caso in esame**, trovare applicazione l'istituto del soccorso istruttorio.

Devono, in ogni caso, essere applicati differenti canoni di interpretazione rispetto a quelli utilizzati dall'amministrazione nel caso *de quo*, atteso che: *"Nel dubbio le clausole della lex specialis vanno interpretate in modo da consentire la massima partecipazione; le cause d'esclusione, oltre che tipiche e tassative, devono essere espressamente previste (cfr. Cons. Stato, Ad plen., 6 giugno 2012, n. 21; Ad plen., 25 febbraio 2014, n. 9); il disciplinare di gara è la fonte principale quando non esclusiva delle disposizioni sui requisiti di ammissione e di qualità delle offerte; **il soccorso istruttorio è incombente necessario per dirimere l'equivocità delle disposizioni della lex specialis** (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 11 aprile 2011 n. 2230)." (Consiglio di Stato, sez. V, 16.03.2016 n. 1039).*

La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che *"In presenza di clausole di un bando o di un disciplinare ambigue o contraddittorie, deve essere privilegiata l'interpretazione favorevole all'ammissione alla gara invece che quella che tenda all'esclusione di un concorrente, in ossequio al canone del favor participationis, che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, inteso all'individuazione dell'offerta maggiormente vantaggiosa e conveniente per l'Amministrazione appaltante, dovendo in difetto affermarsi l'illegittimità dell'esclusione dalla gara pronunciata in applicazione di disposizioni di lex specialis che, sebbene corredate dell'espressa comminatoria di esclusione, evidenziano tratti di ambiguità, incertezza o contraddittorietà"* (*ex multis*, TAR Torino, 08.07.2016 n. 987; Cfr. T.A.R. Torino, sez. I, 30 novembre 2009 n. 3190; in senso analogo, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 15 marzo 2016

**n. 1024; T.A.R. Salerno, sez. I 09 ottobre 2015, n. 2181; T.A.R. Milano, sez. III 08 luglio 2015 n. 1577).**

In sostanza, al cospetto di un titolo espressamente e correttamente dichiarato, il Ministero avrebbe dovuto instaurare il soccorso istruttorio, che ha come finalità quella di consentire l'integrazione della documentazione/dei requisiti già prodotti/dichiarati, ma ritenuta dall'amministrazione incompleti o irregolari sotto un profilo formale, e non anche di consentire al concorrente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione della domanda.

La decisione del Ministero si rivela fortemente pregiudizievole per la ricorrente che, avendo riportato il punteggio 188,25, laddove il titolo dichiarato fosse stato utilmente considerato, avrebbe potuto collocarsi **ben dieci posizioni superiori** rispetto a quella in cui risulta posizionata attualmente, per vero a fronte dell'illegittimità della condotta addebitabile all'Amministrazione convenuta. L'Amministrazione ha del tutto omesso di provvedere mediante l'attivazione del soccorso istruttorio, rendendo illegittima la graduatoria nella parte in cui non ha valutato correttamente ed attribuito il conseguente punteggio ai titoli posseduti dalla ricorrente.

Controvertendo in materia di selezioni pubbliche, il Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare l'applicabilità del soccorso istruttorio a fattispecie analoghe a quella *de qua* ed il principio di diritto affermato merita in questa sede di essere testualmente richiamato: *“Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche), ritiene il Collegio che specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta - specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni*



non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro - il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza" (**Cons. Stato, sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975**).

Volgendosi alla vicenda in esame il titolo è stato correttamente indicato, risulta assente solo la specificazione della classe di laurea che il Ministero, prima di concludere per la non valutabilità dei titoli posseduti, ben poteva richiedere alla candidata di specificare indicando la denominazione della Laurea triennale di I livello conseguita (laurea il cui possesso, si ribadisce, è stato comunque indicato).

Se quindi l'incertezza sui titoli poteva essere facilmente superata con una richiesta di chiarimenti, senza concedere alcun indebito vantaggio al concorrente, la lesione della sfera giuridica della ricorrente è evidente.

Peraltro, a riprova della illegittimità della condotta posta in essere dall'Amministrazione basti considerare che, come ammesso da quest'ultima nell'ambito dell'avviso pubblicato in data 28 ottobre 2022, sono pervenute al Ministero "*numerose richieste di chiarimenti e segnalazioni di presunte erroneità trasmesse a questo ufficio da parte di vari candidati in merito ad asserite erroneità dai medesimi riscontrate nell'attribuzione del punteggio spettante per i titoli posseduti*", ciò ad evidente attestazione della scarsa trasparenza dell'operato statale, nonché della aperta contraddittorietà tra il D.M. n. 325 del 05.11.2021, l'Allegato B più volte menzionato e i provvedimenti di approvazione della graduatoria odiernamente censurati.

In ogni caso, ciò che rileva è che l'Amministrazione ha trascurato di superare l'omissione asseritamente sussistente riscontrata.

In questo senso è evidente come il limite all'attivazione del soccorso istruttorio di cui discorre la giurisprudenza precedentemente richiamata non sia stato valicato (limite si rammenta coincidente con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale).

Qui è d'uopo sottolineare che il requisito è stato correttamente indicato e quindi non si sta andando ad integrare il possesso di requisiti totalmente omessi nella domanda di partecipazione, ma si sta specificando unicamente la classe di laurea.

Inoltre, si evidenzia per un altro verso che pure per la tutela dell'interesse pubblico è preferibile la tutela della posizione soggettiva di chi è in possesso di più titoli e che correttamente ha compilato la domanda, piuttosto che il favorire soggetti meno titolati con minori requisiti.

Col riconoscimento dei titoli di accesso, come già affermato in precedenza, la ricorrente avrebbe maturato **192 punti totali** (di cui 188,25 già riconosciuti + 3,75 punti per il titolo non valutato), che le avrebbero consentito un posizionamento nella graduatoria definitiva al 138° posto.

\*

**ISTANZA CAUTELARE**

In merito al *fumus boni iuris* si confida di aver esposto la sussistenza nella parte che precede.

In merito al *periculum in mora* per effetto del protrarsi dell'attesa fino all'udienza di merito e della pronuncia nel merito del ricorso, l'interesse della ricorrente verrebbe definitivamente frustrato, giacché la decisione non giungerebbe verosimilmente prima della scadenza del periodo di validità delle graduatorie.

In tale maniera, la ricorrente non potrebbe profittare del punteggio corretto che le è dovuto e che le consentirebbe di sopraelevarsi nella graduatoria, non potendo così godere di un posto in graduatoria che le consente la scelta di una sede di servizio per lei assai più vantaggiosa.

\*\*\*

**ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 C.P.A.**

In ragione della difficoltà di individuare tutti i potenziali soggetti interessati, nonché in ragione del fatto che l'istanza rivolta all'amministrazione di comunicazione di tutti i soggetti controinteressati sia rimasta inevasa, si chiede all'Ecc.mo Collegio di essere autorizzati a provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online del Ministero della Pubblica Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Provinciale resistente e/o di altro mezzo di diffusione idoneo ad informare i controinteressati, con esenzione dell'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., con le modalità indicate da Codesto Ecc.mo T.A.R.

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti di reperire i relativi luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

**PQM**

Piaccia a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna accogliere il ricorso e annullare, previa adozione delle misure cautelari più opportune da adottare, i provvedimenti impugnati e tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che lo stesso è stato assolto con il versamento dello stesso dinanzi al Giudice Ordinario e che la presente controversia è stata riassunta.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge.

Con osservanza

Cagliari, lì

Avv. Mauro Schirra

Avv. Cinzia Mazza